

ESTRATTO DAL
"REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI
CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA"

siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale (luoghi esposti al pubblico), ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

Art. 4 - Soggetto obbligato

1. Ai sensi del comma 823 dell'articolo 1 della Legge n.160/2019 il canone è dovuto dal titolare della concessione o dell'autorizzazione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, di cui agli artt. 19 e 33 del presente Regolamento, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.
2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
3. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile. L'amministratore di condominio procede ai sensi dell'art.1180 del codice civile al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del codice civile.
4. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune o al Concessionario affidatario della gestione del canone la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.

Art. 5 - Istanza per l'occupazione di suolo pubblico

1. L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare, apposita istanza su modulistica predisposta dal competente Ufficio Comunale.
2. La domanda, in regola con la disciplina dell'imposta di bollo e da presentarsi in via telematica o mediante consegna all'ufficio protocollo comunale e deve essere corredata dall'eventuale documentazione tecnica. La domanda di occupazione legata all'effettuazione di lavori edili deve necessariamente contenere il riferimento al titolo legittimante l'intervento edilizio ovvero l'autocertificazione del richiedente nel caso si tratti di intervento di edilizia libera.
3. Rispetto alla data di inizio dell'occupazione la domanda va presentata almeno 30 giorni prima, nel rispetto dei termini stabiliti ed approvati dai regolamenti vigenti per i singoli Servizi, salvo quanto disposto per le occupazioni di emergenza.
4. Se l'occupazione è fatta da soggetti che rientrano nell'art.32, lett. a) del presente regolamento, dovrà essere effettuata comunicazione al Comune, in carta semplice, almeno trenta giorni prima della data di inizio.

Art. 6 - Tipologia delle occupazioni

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche si dividono in due fattispecie: permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, intese come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, dello spazio pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata pari o superiore ad un anno solare, che comportino o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile. Le frazioni di anno, ai fini della determinazione del canone, sono computate per intero.
 - b) Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore ad un anno solare, anche se il periodo di occupazione si ripete negli anni, realizzate a seguito normalmente di un atto di concessione, comportanti o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile.
2. Le occupazioni abusive di cui all'art. 19 del presente Regolamento sono considerate permanenti quando sono realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale.
3. Se relativamente alla medesima occupazione abusiva sono redatti distinti verbali di accertamento in tempi diversi, il periodo intercorrente tra la data del primo verbale e quella del successivo si computa comunque al fine della determinazione del periodo di occupazione abusiva.

Art. 7 - Occupazioni d'urgenza

1. A fronte di particolari situazioni di emergenza o per eseguire lavori che riguardino la pubblica incolumità o servizi di pubblica utilità, gli interessati possono procedere alle necessarie occupazioni prima di avere presentato l'istanza; il rilascio del provvedimento di concessione, verrà rilasciato successivamente con esplicita indicazione che trattasi di atto in sanatoria ai sensi del presente articolo. In tali situazioni l'interessato ha l'obbligo di:
 - a) adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dall'art. 30 e seguenti del D.P.R. n.495 del 16.12.1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada";
 - b) dare immediata, e comunque non oltre un'ora dall'inizio dell'occupazione, comunicazione dell'occupazione medesima al Ufficio Comunale competente che provvederà alla verifica dei presupposti di urgenza e di necessità;
 - c) presentare la domanda di concessione in sanatoria entro il settimo giorno lavorativo successivo all'inizio dell'occupazione.
2. In ogni caso resta fermo l'obbligo per l'interessato di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione.
3. Nell'ipotesi di mancata comunicazione o di inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza, la stessa si considera abusiva.

Art. 8 - Contenuto e rilascio del provvedimento di concessione

1. L'Ufficio Comunale competente al rilascio dell'atto di concessione riceve l'istanza di occupazione ed avvia il relativo procedimento istruttorio. Salvo quanto disposto da leggi specifiche in materia, l'ufficio competente provvede entro i termini stabiliti ed approvati dai

in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.

7. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.
2. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
3. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.
4. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e/o all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato è dovuto il canone patrimoniale in base alla superficie ed alle modalità indicate dell'articolo 43 ed Allegato B del presente Regolamento.
5. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico il canone patrimoniale è dovuto al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio.
6. Per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana il canone è dovuto nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa.
7. Per i veicoli adibiti ad uso privato il canone è dovuto al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o sede.
8. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. E' dovuto il canone patrimoniale in base alla superficie ed alle modalità indicate dall'articolo 43 ed Allegato B del presente Regolamento.
9. Il canone per la pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.
10. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.

Art. 32 - Occupazioni o esposizioni non assoggettate al canone

1. Oltre alle esenzioni previste dall'art. 1, comma 833, della L. 160/2019, non sono soggette all'applicazione del canone le seguenti fattispecie:
 - a) Le occupazioni temporanee effettuate per propaganda politica, ideologica o sindacale e le occupazioni temporanee effettuate per raccolta di fondi, firme e/o adesioni per finalità culturali, scientifiche o di ricerca, umanitarie o assistenziali da enti o associazioni senza scopo di lucro fino a un massimo di superficie occupata pari a 10 mq; qualora l'occupazione sia di superficie superiore ai 10 mq, il canone è dovuto per l'intera superficie occupata;
 - b) Le occupazioni da parte di taxi e veicoli da noleggio con conducente nelle aree pubbliche a ciò destinate;

- c) Le occupazioni con passi carrabili, comprese quelle autorizzate con cartello, e le occupazioni con i gradini di accesso ai fabbricati;
- d) Le occupazioni di soprassuolo effettuate con balconi, terrazzi o verande, bow-windows, pensiline, cornicioni e simili infissi di carattere stabile;
- e) Le occupazioni con tende solari o simili, fisse o retrattili siano esse di carattere stabile;
- f) Le occupazioni di pronto intervento realizzate con ponti, impalcature, scale, pali di sostegno e simili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti o tetti di durata non superiore ad un'ora;
- g) Le occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es.: potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore);
- h) Le occupazioni temporanee di suolo e soprassuolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili realizzate in occasione di festività, ricorrenze e celebrazioni civili e religiose nel rispetto delle prescrizioni impartite dal Comune;
- i) Le occupazioni effettuate per il commercio ambulante itinerante per soste fino a 120 minuti;
- j) Mestieri girovaghi e mestieri artistici (suonatori, funamboli, ecc.) con soste non superiori a 60 minuti;
- k) Le occupazioni e le diffusioni pubblicitarie effettuate con il patrocinio del Comune di Creazzo, purché effettuate per fini non economici e senza sponsor.
- l) Le occupazioni effettuate per sagre o feste patronali per la sola parte relativa alla preparazione dei cibi e la zona adibita alla consumazione degli stessi.

Art. 33 - Riduzioni delle tariffe del canone di occupazione

1. Per quanto non espressamente indicato relativamente a riduzioni della tariffa del canone patrimoniale di occupazione si rimanda all'Allegato D del presente Regolamento.

Art. 34 - Riduzioni e maggiorazioni delle tariffe del canone di esposizione pubblicitaria

1. Ai sensi dell'art.1, comma 821 lettera f), della Legge n.160/2019 è disposta la riduzione del 80% della tariffa per le seguenti esposizioni pubblicitarie temporanee:
 - a) pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) pubblicità effettuata in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate;
 - c) pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. Ai sensi dell'art.1, comma 817 della Legge n.160/2019, sono disposte le seguenti maggiorazioni:
 - a) per la pubblicità permanente e temporanea effettuata in forma luminosa o illuminata è dovuta una maggiorazione del 100% della corrispondente tariffa opaca;
 - b) per la pubblicità permanente e temporanea è dovuta una maggiorazione della corrispondente tariffa opaca, come segue:
 - fino a mq. 5,00: tariffa senza aumenti;
 - tra mq. 5,01 e mq. 8,00: maggiorazione del 50%;
 - superiore a mq. 8,01: maggiorazione del 100%.

Art. 35 - Gestione del servizio Pubbliche Affissioni